La disciplina giuridica dell'editoria elettronica: analisi e prospettive

GIULIA CHITI


1. INTRODUZIONE

Le attività editoriali attuate mediante mezzi informatici ed elettronici stanno riscuotendo da qualche tempo molto successo fra gli autori che vedono nella diffusione in linea un significativo vantaggio per la circolazione delle proprie creazioni intellettuali.

Come accade spesso, però, le evoluzioni tecnologiche hanno creato situazioni non previste dal legislatore nei suoi precedenti interventi. Si sono così determinati dei vuoti normativi in cui possono verificarsi sperequazioni o violazioni dei diritti dei soggetti che, a vario titolo, sono interessati da tale processo1.

1 Fatti recenti dimostrano che quella che va letta come un'ulteriore occasione di crescita dell'industria culturale può rivelarsi un pericolo per gli autori che vedono talora violati i propri diritti di proprietà intellettuale, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello della paternità dell'opera e del diritto all'integrità della stessa. Di fatto, caratteristica principale dell'editoria elettronica è l'aver posto al centro del proprio sistema il prodotto inteso come contenuto, estratto dal suo supporto e divulgabile indipendentemente da esso, e non più il prodotto fisico inteso come contenuto inscindibile dal proprio supporto meccanico. L'opera diffusa al pubblico attraverso tale sistema potenzialmente diventa oggetto di manomissioni e utilizzazioni non autorizzate; da qui la necessità di predisporre adeguati strumenti tecnici e giuridici a protezione dei diritti dei soggetti coinvolti. Sono, però, interessati ad un maggiore regolamentazione del settore anche gli utenti delle pubblicazioni elettroniche. Senza un'adeguata disciplina, infatti, questi possono trovarsi sfrutti di tutela sia come utenti passivi sia come possibili danneggiati dalla divulgazione dell'informazione stessa.
A ciò il legislatore ha posto rimedio con la recente adozione di un provvedimento recante nuove disposizioni in materia di prodotto editoriale. La nuova definizione introdotta, sulla cui portata ancora si dibatte, apre nuovi scenari relativamente alla regolamentazione da applicare, finalmente, al settore dell’editoria elettronica.

Per comprendere il processo evolutivo in corso, è sembrato utile evidenziare preliminarmente gli aspetti caratterizzanti dell’editoria elettronica in generale per poi ricostruire il modello giuridico ad essa applicabile e le nuove soluzioni proposte dal legislatore.

2. L’EDITORIA ELETTRONICA

Come affermato, per comprendere il sistema dell’editoria elettronica occorre definire i quattro elementi base, la natura delle attività tipiche del sistema, gli attori del sistema stesso, il prodotto finale erogato dal sistema e le relazioni ed interazioni che possono instaurarsi fra i vari attori.


2.1. Le attività e gli attori

Le attività che vengono in rilievo nel sistema dell’editoria digitale sono essenzialmente la produzione, la distribuzione, la conservazione e la conversione, dal formato cartaceo al formato digitale, dell’opera intellettuale.

Molteplici sono i soggetti che realizzano una o più di queste attività. All’origine dell’intero sistema troviamo gli autori che creano l’opera intellettuale. Vi sono, poi, gli editori, di dimensioni ridotte o appartenenti ai grandi gruppi editoriali, che diffondono l’opera al pubblico. Contribuiscono alla diffusione dell’opera anche i distributori e gli agglomerati di più editori, le agenzie di servizi e/o di informazione (book on demand), le industrie di telecomunicazioni, le librerie virtuali. Gli enti istituzionali pubblici, le università e gli enti di ricerca assumono invece il ruolo sia di produttori sia di conservatori e distributori dell’opera intellettuale, come alcuni enti privati. Le biblioteche, infine, istituzionalmente distribuiscono e conservano il materiale.

Alcuni di questi soggetti assumono particolare rilevanza per il funzionamento del sistema editoriale digitale.

Un primo esempio sono le librerie virtuali. Tramite queste è possibile consultare un catalogo editoriale ed acquistare in Rete materiale, prevalentemente monografico, che viene poi ricevuto dal richiedente in forma fisica per le vie tradizionali (posta o corriere).

Le modalità per l’acquisto tramite le librerie virtuali (trasazioni mediante carta di credito) agevolano i consumatori privati quanto che le Amministrazioni pubbliche, biblioteche in particolare, che faticano a adeguarsi a sistemi di pagamento non formalizzati determinando un vero problema di incomunicabilità fra le proprie procedure di ordinazione ed il sistema di ordinazione virtuale via Internet.

Nella complessità del settore, non è sempre semplice operare distinzione nette fra i vari attori. Vi possono essere sovrapposizioni fra soggetti che svolgono attività della stessa natura. Per esempio, gli editori ed i distributori svolgono attività del tutto analoghe a quelle sopra riferite alle librerie virtuali. Molti di questi sul mercato hanno reso accessibili i propri cataloghi in Rete, permettendo così
l'acquisto via Web dei prodotti. Sono quindi disponibili database catalografici che in alcuni casi raccogliano il materiale proveniente da più cataloghi editoriali cui uno stesso distributore ha accesso. Spesso ciò è stato realizzato attraverso un sistema di filtri che consente l'accesso ai soli clienti autorizzati.

Sono accomunati dalla tipologia di servizio offerto in Rete altre due categorie di soggetti, gli editori e gli aggregatori, che nell'editoria elettronica forniscono accesso a pagamento ai prodotti editoriali. Gli editori possono immettere in linea i propri cataloghi editoriali, fornire servizi accessori per una migliore diffusione dell'informazione legata ai loro prodotti digitali, e talvolta dare la possibilità di accedere a pagamento al testo completo delle proprie edizioni, con consultazioni dinamiche ed interattive degli articoli, delle monografie e delle banche dati (può succedere così che la versione a stampa del prodotto editoriale sia diversa rispetto a quella elettronica).

Il tipo di accesso offerto dagli editori, che gestiscono direttamente il proprio catalogo editoriale in linea, è di due tipi. L'utente può collegarsi al server remoto che contiene il full-text dei prodotti editoriali di interesse. Oppure può scaricare il full-text sul proprio server procedendo ad una vera e propria acquisizione diretta del prodotto. Questa seconda possibilità si rivela particolarmente utile per gli enti, le biblioteche, le università e gli altri soggetti interessati alla conservazione sul proprio server delle opere, secondo un sistema preesistente interrogabile con il proprio motore di ricerca sulla base di un'interfaccia sviluppata appositamente.

Anche gli aggregatori offrono servizi analoghi, con la differenza che riuniscono cataloghi editoriali di più editori gestendoli al loro posto. Il ruolo degli aggregatori diviene così quello di intermediario fra l'utente finale e gruppi di editori.

L'attività degli aggregatori può svolgersi secondo due diverse modalità. Con la prima l'aggregatore gestisce un singolo database centrale contenente una collezione di opere (monografie, periodici, banche dati), con proprio motore di ricerca ed accesso ai titoli attraverso un'unica interfaccia. Con la seconda l'aggregatore fornisce solo la citazione degli abstract delle opere e un accesso comune con link diretto all'opera stessa presso il sito della casa madre.

2.2. Il prodotto finale

Quanto sopra riferito alle librerie virtuali, agli editori, ai distributori ed agli aggregatori, dimostra la dematerializzazione tipica del sistema editoriale digitale rispetto all'editoria tradizionale. Nell'editoria elettronica il bene documentario si smaterializza per diventare informazione che viene diffusa attraverso i nuovi percorsi aperti dalla Rete. Molti dei soggetti che agiscono in questo sistema possono produrre l'informazione, come sopra intesa, e anche distribuirla direttamente con costi assolutamente bassi. A partire dal soggetto e dall'atto che origina l'intero sistema, l'autore e la sua creazione intellettuale, si nota lo stravolgimento del tradizionale processo documentario: l'autore può produrre e distribuire autonomamente la propria opera dando luogo al fenomeno dell'autoeozione o autopubblicazione.

Anche il ruolo delle biblioteche in parte cambia. Alla funzione tipica della conservazione del materiale, questa volta digitale e non cartaceo, la biblioteca può affiancare quella di aggregatore, erogando servizi informativi di vario genere, di editor elettronico, decidendo di intervenire direttamente nella distribuzione al pubblico delle opere intellettuali, e perfino di libreria virtuale, fornendo all'utente anche la possibilità di acquistare in linea il materiale di interesse.

4 Nei servizi di bassa qualità il rischio è che il link sia generico e rimandi non al testo di interesse ma alla homepage dell'editore.

5 A dimostrare queste trasformazioni nel ruolo tradizionalmente svolte dalle biblioteche un valido esempio è il progetto Distrit Architecture For Networked Editions (DAFNE), promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sviluppato da soggetti pubblici (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Istituto per la Documentazione Giuridica, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Padova) e da partner privati (Casalini Libri S.p.A., Editrice Bibliografica S.p.A., Bassichis S.p.A., Ariadne S.r.l.). Il progetto intende realizzare un prototipo nazionale di infrastruttura tecnologica ed organizzativa per i prodotti dell'editoria elettronica originale e derivata. Fra i principali obiettivi vi è proprio la costituzione di una Biblioteca Digitale Nazionale in grado di erogare svariati servizi quali la ricerca in numerose banche dati, repertori bibliografici, OPAC e metacataloghi; la possibilità di scel-
La dematerializzazione del sistema investe lo stesso acquisto in Rete, nelle varie forme in cui questo è possibile. L’acquisto, difatti, non si realizza più in uno scambio di valori fisici e materiali (opera in cambio di denaro), ma in uno scambio di informazioni intellettuali ed immateriali (prodotto editoriale dematerializzato, da un lato, e indicazioni relative alla carta di credito, dall’altro).

Anche il terzo elemento costitutivo del sistema rispecchia questo processo. Nell’editoria elettronica non si parla più di prodotto materiale, inteso come messaggio che è contenuto dal suo supporto fisico in modo statico. Si parla invece di contenuto informativo, trasportabile da un supporto all’altro, come quando si accede ad un server remoto, si recupera un’informazione e si la trasporta via Rete sul proprio calcolatore, creandone una copia digitale sempre visualizzabile, stampabile e salvabile su disco. Il bene prodotto in questo sistema è smaterializzato e viaggia attraverso la Rete per raggiungere il proprio utente.

Il prodotto finale, anche se dematerializzato, è oggetto di attività di produzione che, nell’editoria elettronica, si realizzano sostanzialmente sulla base di due modelli. Il primo impone la produzione cartacea dell’opera e la successiva conversione dei contenuti su supporto digitale; il secondo prevede la produzione su supporto digitale come forma primaria e l’eventuale stampa dell’opera in tempi successivi.

La fase successiva alla produzione dell’opera è quella della sua circolazione. Qui i vari attori del mercato usano molteplici strade per raggiungere gli utenti e soddisfarne le richieste.

Le tipologie dei servizi relativi alla circolazione del prodotto editoriale sono essenzialmente due, quelli relativi all’informazione sul prodotto e sul soggetto che lo diffonde, e quelli di reperimento fisico del prodotto stesso. Alla prima tipologia appartengono alcuni servizi molto semplificati, spesso trasferiti dalla carta al supporto elettronico.

- fra i documenti individuati di quello maggiormente rispondente alle proprie esigenze; la possibilità di fare un ordine in linea; la trasmissione dell’ordine al fornitore del servizio; e la trasmissione in linea del documento richiesto.

- Ci riferiamo all’acquisto attraverso la libreria elettronica, l’editore, il distributore, l’aggregatore e la biblioteca digitale.

co, come la pubblicità o l’autopresentazione con pagine Web dedicate ai propri prodotti.

Ve ne sono, poi, di più avanzati, quali la creazione di interfacce per la consultazione di cataloghi editoriali on line, la possibilità di effettuare acquisti in Rete mediante carta di credito, o di sottoscrivere abbonamenti a beni e servizi utilizzando la firma elettronica.

La tecnologia alla base di questi servizi è ancora in prevalenza la cosiddetta Pull Technology. In sostanza, è l’utente che cerca in Rete le informazioni desiderate e le “tira” a sé (pull) scaricando il materiale di interesse sul proprio calcolatore.

Si va affermando però anche la cosiddetta Push Technology, che ap- punto “spinge” (push) all’utente oggetti preselezionati secondo le disposizioni dello stesso destinatario. L’utente/cliente/consomutatore può richiedere informazioni su specifici temi o argomenti, tratte da specifiche pubblicazioni seriali, con periodicità stabilita a priori. Si azzerano così per l’utente i tempi ed i costi di collegamento per la navigazione e la ricerca delle informazioni.

La seconda tipologia di servizi offerti nel settore dell’editoria elettronica è legata al reperimento fisico del documento cercato, che invece non è sempre possibile raggiungere in seguito alla ricerca in uno o più database bibliografici.

Il reperimento fisico dell’opera può avvenire in varie forme. Mediane il collegamento diretto dal record bibliografico al full-text corrispondente, con il prestito interbibliotecario, il servizio di Document Supply per volumi fuori commercio oppure il Document Delivery per lo scambio di articoli di periodici.

Nel primo caso, il record bibliografico rimanda al proprio full-text se il sistema consultato permette la connessione fra un dato citazionale di uno specifico database e un server remoto che conserva il documento in formato digitale.

Nel secondo caso, il record bibliografico indica nello specifico campo LH (Library Holding) la collocazione dell’opera cercata all’interno della biblioteca presso cui avviene la consultazione o di una delle biblioteche che insieme a questa compongono il sistema interbibliotecario. Sa-
ranno le biblioteche a parlarsi direttamente e a consegnare l'opera al richiedente attraverso il prestato interbibliotecario.

Se invece l'opera richiesta risulta fuori stampa è necessario attivare il servizio di Document Supply rivolgendosi alla stessa biblioteca o ad un Centro specializzato, che si attiverà per consegnare a pagamento la copia del materiale richiesto.

Qualora, infine, il materiale di interesse non sia accessibile direttamente dal database bibliografico, o non sia disponibile in biblioteca né nelle altre biblioteche del sistema cui quella consultata appartiene, si dovrà necessariamente rivolgere ad un Centro specializzato nel servizio di Document Delivery.

Il servizio fornito da questi Centri segue due canali principali. Il primo, più semplice e normalmente gratuito, consiste nell'attivare (o aderirvi se esiste già) un circuito nazionale tra biblioteche dello stesso settore disciplinare per lo scambio delle fotocopie di articoli di riviste o brevi capitoli di volumi.

Il secondo è costituito invece dalla fornitura da parte di grossi centri preposti al Document Delivery del materiale non posseduto dalle biblioteche del circuito o dei documenti non presenti sul territorio nazionale.

Nella pratica queste diverse forme di recupero fisico dei documenti sono strettamente correlate fra loro, tanto che in certi casi non è possibile operare una netta separazione. Accade così che nei sistemi bibliotecari più complessi la stessa biblioteca fornisca i diversi servizi sopra descritti; analogamente, Centri privati specializzati nel Document Delivery forniscono anche servizi di Document Supply.

2.3. Le relazioni ed interazioni fra gli attori

Passando, infine, al quarto elemento del sistema, a fianco delle normali attività si nota la crescita di fenomeni di convergenza fra i diversi attori che instaurano forme di cooperazione per realizzare servizi sempre migliori e maggiormente rispondenti alle esigenze degli utenti.

Esempio tipico di queste esperienze è l'accordo fra editori o gruppi di editori e i gestori di servizi di print on demand (stampa a richiesta di opere). In alcuni settori disciplinari, difatti, gli editori tendono a stampare numeri limitati di copie e a non conservare un fondo magazzino dopo il loro esaurimento; questo determina spesso l'impossibilità di reperire testi e materiale documentario fuori stampa. A ciò può sopperire facilmente il servizio di print on demand che richiede al gestore la sola conservazione del formato digitale dell'opera, permettendo in qualsiasi momento la sua stampa a seguito di un ordine per via elettronica⁷.

3. IL MODELLO GIURIDICO

Dalla sintetica analisi che precede possiamo evincere che l'editoria elettronica ha acquisito caratteri decisamente autonomi e peculiari rispetto all'editoria a stampa, dimostrando talora i limiti dei tradizionali meccanismi di disciplina e protezione dei soggetti e delle attività del sistema. In particolare, alcuni autori ritengono necessario l'intervento del legislatore per colmare il vuoto giuridico che secon- do loro caratterizza l'editoria digitale e pone seri problemi di tutela giuridica delle opere e dei soggetti coinvolti⁸.

In realtà, non troviamo del tutto corretto affermare che non esiste una regolamentazione per il solo fatto che manca una disciplina organica del settore. Sotto vari profili, infatti, in assenza di una norma specifica è comunque applicabile la norma generale, anche se pensata per condizioni diverse (editoria tradizionale).

Del resto, il nostro legislatore ha recentemente compiuto progressi importanti riguardo al profilo contenutistico del mercato editoriale con la parificazione del documento elettronico allo stampato sancita dalla legge n. 62/01⁹. Ma importanti novità sono state intro-

---

⁷ In questo contesto si inserisce il progetto Teleordering, che dovrà collegare tutto il mondo librario ed editoriale mediante l'utilizzo di protocolli comuni per la trasmissione degli ordini e mediante lo scambio di informazioni di tipo organizzativo, gestionale e per le comunicazioni sulle novità editoriali.

⁸ Si veda in particolare A. SANNINI, L'editoria elettronica ha bisogno di una regulazione, in http://www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/sannini.html.

⁹ Legge 7 marzo 2001, n. 62, cit. L'articolo 1 della legge definisce prodotto editoriale il prodotto, realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato alla pubblicazione o
dotte anche per la tutela dell’autore che, come più volte affermato, è l’origine dell’intero sistema con la sua creazione intellettuale. L’iniziativa delle istituzioni comunitarie ha, difatti, imposto all’Italia e agli altri stati membri l’adozione di normative, questa volta specifiche, in materia di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi in relazione alle nuove tecnologie.

Sulla base di quanto detto riteniamo possibile ricostruire un modello giuridico, ossia l’insieme delle condizioni che il legislatore ha stabilito per regolare i rapporti fra gli attori del mercato editoriale digitale. A questo scopo, riteniamo essenziale partire proprio dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento per poi analizzarne i possibili sviluppi futuri.

La ricostruzione del modello giuridico deve svolgersi su due direttrici. La prima, preliminare, riguarda il complesso delle norme che regolano il settore dell’editoria digitale, anche nel quadro delle politiche europee in materia. In particolare, è essenziale verificare se ed eventualmente quali delle norme sulla stampa possono essere estese all’editoria elettronica.

La seconda è, invece, finalizzata a verificare la portata delle riforme, oggi all’esame del Parlamento, relative ad aspetti specifici della disciplina dell’editoria elettronica.

3.1. Le norme sulla stampa nel quadro della politica europea per la società dell’informazione

3.1.1. La politica europea per la società dell’informazione

A partire dalla metà degli anni ottanta l’Unione europea ha compreso l’importanza della diffusione delle nuove tecnologie nella crescita dell’economia e nello sviluppo e rafforzamento del mercato unico. Per assicurarsi che le imprese, le amministrazioni pubbliche e i cittadini europei svolgano un ruolo determinante nello sviluppo dell’economia globale, basata sulla conoscenza e sull’informazione, l’Unione europea ha sviluppato una strategia fondata su tre obiettivi principali. Il primo consiste nel promuovere la ricerca per lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; il secondo nel promuovere lo sviluppo di applicazioni e di contenuti, sostenendo iniziative volte ad incoraggiare i cittadini europei a fruire della società dell’informazione e a parteciparvi; il terzo nell’istituire e conservare un quadro di norme e di standard che stimolino la concorrenza.

Questa strategia, definita dalla stessa Unione europea società dell’informazione, trova la sua base giuridica in numerosi articoli dei trattati istitutivi e si articolà in due principali componenti politiche. La prima è rappresentata dalle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle TIC, avviate nel 1984 con il programma ESPRIT (tecnologia dell’informazione) e proseguite attraverso programmi specifici concernenti le applicazioni telematiche (trasporti, sanità e formazione a distanza) ed il programma TACE (tecnologie avanzate delle telecomunicazioni). La seconda consiste nella politica delle telecomunicazioni, varata nel 1987 con il Libro verde sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni.

10 In particolare, sono quattro i settori interessati, la politica delle telecomunicazioni, il sostegno allo sviluppo tecnologico, l’incoraggiamento alla competitività dell’industria, e la promozione di reti transeuropee. La politica delle telecomunicazioni ha il proprio fondamento giuridico negli articoli 95 (armonizzazione del mercato interno), 81 e 82 (concorrenza) nonché negli articoli 47 e 55 (diritto di stabilimento e servizi) del trattato CE. Il sostegno all’impresa tecnologica nel settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni (TIC) è basato sugli articoli da 163 a 172 (ricerca e sviluppo) del trattato CE. Il contributo alla creazione delle condizioni necessarie per la competitività dell’industria della Comunità si fonda sull’articolo 157 del trattato CE. La promozione di reti transeuropee (TEN) nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni è sancita dagli articoli 154, 155, 156 del trattato CE.

11 Libro verde sull’sviluppo dei servizi e delle opportunità di telecomunicazione, COM (87) 290 def. Questo perseguiva tre obiettivi rinvenuti validi a tutt’oggi, liberalizzare i segmenti di mercato ancora in regime di monopolio; armonizzare il settore delle telecomunicazioni...
L'inaugurazione di una politica coerente ed articolata in materia di società dell'informazione risale al 1994 a seguito della pubblicazione nel 1993 del Libro bianco della Commissione intitolato Crescita, competitività, occupazione\textsuperscript{12}, che sottolinea l'importanza della società dell'informazione quale chiave di volta della crescita economica, della competitività, dell'occupazione e di una migliore qualità della vita per tutti i cittadini europei.

Successivamente alla pubblicazione del Libro bianco, un gruppo di esperti ha redatto una relazione dal titolo L'Europa e la società dell'informazione globale\textsuperscript{13}. Questa conteneva una serie di raccomandazioni sul possibile contributo dell'Unione europea alla definizione di un quadro normativo per la società dell'informazione con risvolti sul piano sociale e tecnologico.

Su tali basi, nel giugno 1994 è stato adottato il primo piano di azione relativo alla società dell'informazione intitolato Verso la società dell'informazione in Europa\textsuperscript{14}, i cui principali obiettivi sono stati la piena liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture nel campo delle telecomunicazioni (avvenuta nel 1998), il consolidamento e il riorientamento dei programmi di ricerca TIC e l'integrazione della nuova dimensione della società dell'informazione in tutte le politiche comunitarie attinenti.

Malgrado il successo di questa fase iniziale, nel 1999 è apparso evidente che la politica comunitaria di questo settore necessitava di un nuovo impulso e di una nuova visione che riflettesse il mutato contesto. Effettivamente, la visione futuristica della società dell'informazione è diventata più che mai reale, come peraltro dimostrato dalla rapida crescita di Internet e dalla celerità dello sviluppo dell'economia basata sulle conoscenze, imponendo un coordinamento più stretto delle politiche degli stati membri.

Questo l'intento della comunicazione della Commissione dal titolo e-Europe - Una società dell'informazione per tutti\textsuperscript{15}, accolta favorevolmente dal Consiglio europeo che nel 2000 ha fissato l'obiettivo strategico dell'Unione europea per il prossimo decennio, ossia “diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. Il primo passo in tal senso è rappresentato dal piano d'azione e-Europe, adottato dalla Commissione nel giugno 2000 (identificazione di alcuni obiettivi primi che gli stati membri devono raggiungere entro la fine del 2002).

Sulla base dei provvedimenti di indirizzo politico sopra enunciati, l'Unione europea sta da anni consolidando un quadro normativo a due livelli. Il più generale riguarda la predisposizione di precise regole relative agli aspetti basilari della società dell'informazione\textsuperscript{16}. Il più specifico interessa tutti gli argomenti direttamente o indirettamente condizionati dalle nuove tecnologie.

\textsuperscript{12} Libro bianco su crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, COM (93) 700 def.

\textsuperscript{13} L'Europa e la società dell'informazione globale, COM (93) 389 def.

\textsuperscript{14} Comunicazione e-Europe - Una società dell'informazione per tutti, COM (99) 687 def., consultabile all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/scadplus/legt/lvb/124221.htm.

\textsuperscript{15} Il legislatore comunitario sta valutando un pacchetto di proposte comprendente una direttiva quadro (obiettivi politici degli stati membri; diritti dei consumatori; interoperabilità dei servizi; diritti e obblighi delle autorità nazionali; istituzione del comitato per le comunicazioni) e quattro direttive specifiche (autorizzazione e licenze, fornitura del servizio universale, accesso e interconnessione, tutela dei dati personali e della vita privata).

\textsuperscript{16} Numerosi sono i provvedimenti comunitari in materia di tutela del diritto d'autore (protezione giuridica dei programmi per elaboratore; tutela delle banche dati; diritto di noleggio, di prestito ed altri diritti connessi; durata della protezione del diritto d'autore; armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi), di commercio elettronico, di firma digitale, e in generale della disciplina giuridica di Internet. Dalla varietà delle tematiche affrontate si evince, pertanto, che il legislatore comunitario non limita la propria attività di produzione normativa alla protezione delle imprese, come potrebbe invece accadere essendo questi i soggetti maggiormente interessati alla crescita del mercato unico in questa direzione. Si riscontra, di fatto, la grande considerazione delle istituzioni europee per la posizione dei cittadini, ed in particolare della loro partecipazione e accesso alle tecnologie ed alle informazioni, e per gli autori delle tecnologie e delle informazioni che rappresentano lo strumento ed il contenuto dello scambio tipico della società dell'informazione.
In questo quadro politico e strategico in continua evoluzione, le istituzioni comunitarie stanno affrontando anche lo specifico tema dell’editoria, cartacea ed elettronica\textsuperscript{17}. In particolare, il Parlamento europeo ha recentemente sollecitato la Commissione a presentare proposte nella risoluzione relativa alle Nuove frontiere nella produzione libraria: editoria elettronica e stampa su richiesta\textsuperscript{18}.

Questo provvedimento, rispondente all’esigenza di promuovere il libro e la lettura e di incentivare le imprese editoriali anche di piccole dimensioni, è fondato principalmente sulla considerazione che Internet e i nuovi mezzi di diffusione delle opere rappresentano un’opportunità importante sia per chi diffonde le informazioni (autori ed editori) sia per chi ne usufruisce (cittadini - utenti). Specifici interventi comunitari in favore dell’editoria a stampa e delle forme di pubblicazione elettronica permetterebbero all’Unione europea di svolgere un ruolo centrale nel promuovere le diversità culturali e linguistiche in Europa, e contribuirebbero a creare un quadro giuridico coerente con i provvedimenti comunitari già esistenti in materia di diritti d’autore e diritti connessi e di commercio elettronico. Su queste basi, il Parlamento nella risoluzione chiede alla Commissione di proporre un insieme di atti normativi sull’editoria elettronica e di sostenere i progressi tecnologici che permettono di migliorare la protezione dell’autenticità e dei diritti dei detentori (in particolare degli autori).

Anche in presenza di richieste puntuali, il valore della risoluzione del Parlamento è essenzialmente politico, non rappresentando un provvedimento vincolante per la Commissione. Tuttavia, nella prassi istituzionale comunitaria questo genere di sollecitazioni sono molto spesso alla base di processi politici e legislativi importanti. Così, se attualmente il quadro comunitario di riferimento per l’editoria, a stam-

\textsuperscript{17} Questa rappresenta il tipico settore interessato dalla politica europea per la società dell’informazione in quanto espresione di una attività economica (peraltro di grande valore culturale e pertanto collegato anche ad altre politiche comunitarie) e perché fortemente modificato dall’applicazione delle nuove tecnologie.


pa ed elettronica, è costituito da provvedimenti a carattere politico e di portata generale\textsuperscript{19}, dovremo presto attenderci la presentazione di proposte recanti una regolamentazione del sistema editoriale.

Concludendo, manca ad oggi una specifica normativa europea in tema di editoria, sia cartacea sia elettronica. Esistono però deliberazioni politiche e normative settoriali collegate che comunque rappresentano per l’interprete un importante riferimento nella lettura della normativa italiana.

3.1.2. La normativa nazionale sulla stampa

Nel contesto europeo sopra descritto si inserisce la normativa italiana sulla stampa, che costituisce la disciplina dell’editoria e rappresenta il riferimento anche per le attività editoriali attuate mediante le nuove tecnologie. Pertanto, per ricostruire il modello giuridico applicabile all’editoria elettronica appare utile fare una breve analisi della regolamentazione italiana della stampa.

Il provvedimento alla base della disciplina dell’editoria a stampa è rappresentato dalla legge n. 47 del 1948\textsuperscript{20}, che è stata nel tempo affiancata da nuovi atti normativi riguardanti argomenti strettamente connessi\textsuperscript{21}.

\textsuperscript{19} Come più volte sottolineato, gli atti normativi di fonte comunitaria collegati alla politica per la società dell’informazione riguardano argomenti certamente collegati all’editoria, ma non esiste ancora una normativa su questo specifico settore.

\textsuperscript{20} Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, in G.U. 20 febbraio 1948, n. 43.

Secondo l'articolo 1 di tale provvedimento, devono essere considerate stampe, e pertanto sono soggette alla regolamentazione sulla stampa, tutte le riproduzioni tipografiche, o comunque ottenute con mezzi meccanici o chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione; rientrano in questa definizione i giornali murali, anche se in parte manoscritti, purché diffusi in più copie.

Gli stampati così definiti devono indicare obbligatoriamente il luogo e l'anno di pubblicazione, il nome ed il domicilio dello stampatore e dell'editore, quando c'è; i giornali, inoltre, devono riportare anche il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. Oltre a questo, i giornali, le agenzie di informazioni ed i periodici di qualsiasi altro genere (anche specialistici) devono indicare il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

Qualsiasi giornale o periodico deve avere un direttore responsabile. Condizioni per rivestire tale ruolo sono la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea, e i requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Gli stessi requisiti sono richiesti anche al proprietario del giornale o del periodico, e alla persona che esercita l'impresa giornalistica se è diversa dal proprietario.

Varie disposizioni sono poi dedicate alla registrazione del giornale o del periodico, necessaria per la sua pubblicazione. In base all'articolo 5, la registrazione deve essere richiesta dal proprietario, dal direttore o vice direttore responsabile, ed eventualmente dalla persona che esercita l'impresa giornalistica e deve essere presentata alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione avverrà la pubblicazione.

Ogni mutamento nei dati presentati per la registrazione deve essere comunicato, dal proprietario o dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, entro quindici giorni attraverso il deposito di una nuova dichiarazione (articolo 6).

L'efficacia della registrazione cessa quando, passati sei mesi, il periodico non sia stato pubblicato o per oltre un anno la sua pubblicazione sia stata interrotta (articolo 7).

La legge regola poi la pubblicazione di due particolari tipi di informazione. Il primo caso è costituito dalla pubblicazione gratuita ed integrale di risposte e rettifiche, cui il responsabile della pubblicazione è tenuto nei confronti dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o a cui siano stati attribuiti atti o affermazioni ritenuti da questi lesivi della dignità o contrari a verità. Per i quotidiani, le dichiarazioni e rettifiche devono essere pubblicate entro due giorni dall'avvenuta richiesta; per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta. La mancanza o l'incompleteness della pubblicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

22 L'articolo 5 della legge 47/48 richiede la presentazione di una dichiarazione che riporti il nome e il domicilio del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, ed il titolo e la natura della pubblicazione; dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti al proprietario ed al direttore o vice direttore responsabile; dell'iscrizione all'albo dei giornalisti del direttore o vice direttore responsabile; ed infine della copia dell'atto di costituzione o dello statuto se proprietario è una persona giuridica.
Il secondo tipo di informazione riguarda la pubblicazione obbligatoria e gratuita delle sentenze penali di condanna relative a reati commessi mediante pubblicazione nel periodico stesso.

L'articolo 11, poi, attribuisce al proprietario e all'editore della pubblicazione la responsabilità civile per i reati commessi a mezzo stampa, di cui rispondono in solido con gli autori del reato e fra loro.

Negli articoli da 12 a 21, infine, sono specificate particolari condizioni relative ai reati commessi mediante pubblicazione di un periodo o per violazione di uno degli obblighi imposti dalle disposizioni della stessa legge, e vengono indicati il giudice competente e le forme del giudizio.

La legge 47/48 elenca otto reati commessi a mezzo stampa e le relative pene. La diffamazione comporta la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 500 mila lire; la persona offesa può, inoltre, richiedere il risarcimento del danno subito e una ulteriore somma a titolo di riparazione determinata dal giudice in base alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

Gli articoli 14 e 15, poi, estendono le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale23 alle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza e agli stampati che descrivono o illustrano avvenimenti reali o immaginari con modalità tali da turbare la morale comune o l'ordine familiare, o da incentivare la commissione di delitti o suicidi.

La mancata registrazione del periodico presso il tribunale e l'omessa o falsa indicazione dell'editore e dello stampatore configura

23 L'articolo 528 recita: "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esorta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a duecentomila lire. Alla stessa pena soggiunge chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: adopera qualsiasi mezzo pubblicitario atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità".

L'articolo, invece, il reato di stampa clandestina, punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 500 mila lire.

L'omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati comporta solo una sanzione amministrativa (multa fino a lire 100 mila).

Altre due fattispecie introdotte dalla legge 47/48 riguardano la registrazione del periodico. La mancata comunicazione di mutamenti nei dati presentati al fine della registrazione comporta la multa fino a lire 250 mila; mentre chi dichiara il falso nei documenti necessari alla registrazione viene punito ai sensi dell'articolo 48324, primo comma, del Codice penale.

L'articolo 20, infine, stabilisce che chiunque asporti, distrugga o deteriori stampati per impedirne la vendita o la diffusione, oppure ne impedisca la stampa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; la pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone unite o in luogo pubblico, oppure in tipografie, edicole o altri locali destinati alla vendita.

Riguardo al giudice competente, l'articolo 21 stabilisce che la cognizione dei reati commessi a mezzo stampa appartiene al tribunale, mentre il pretore è competente per le violazioni in tema di rispetti e rettifiche. Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

3.2. La disciplina normativa dell'editoria elettronica

3.2.1. L'equiparazione fra l'editoria a stampa e l'editoria elettronica precedente e successiva alla legge 62/01

L'individuazione del regime legale applicabile all'editoria elettronica non risulta affatto semplice neppure dopo il recente intervento normativo che, introducendo una nuova definizione di prodotto editoriale comprensiva delle pubblicazioni on line, sembra estendere la normativa sulla stampa all'editoria elettronica. Il provvedimento in questione si presta, difatti, a diverse letture che rendono difficil-
tosa una soluzione definitiva della questione. Pertanto, si tenterà di
dare un'interpretazione della norma che meglio risponda alle finalità
e soddisfi le esigenze del particolare settore dell'editoria digitale.

La sostanziale equiparazione tra la forma di espressione stampata e
quella elettronica, in realtà, era già stata affermata in alcune pro-
nunce giurisprudenziali come in dotrina. Nel primo caso, il giudice
ha stabilito che il titolare di un nome di dominio Internet deve esse-
re considerato alla stregua del proprietario di un organo di comuni-
cazione, dal momento che la rete Internet può essere paragonata ad
un organo di stampa in quanto “sistema internazionale di interrela-
tione tra piccole e grandi reti telematiche” 25. Si conferma così
l'orientamento della Cassazione secondo cui la norma va interpreta-
ta in riferimento alla situazione esistente al momento della sua
applicazione; ciò comporta nel caso specifico che ogni editore elet-
tronico possa richiedere la registrazione di una rivista online, invocando
la normativa sulla stampa, purché adempia le relative formalità 26.

Anche in dotrina, prima dell'entrata in vigore della legge 62/01 alc-
cuni autori hanno sostenuto la necessità di non lasciare il settore delle
pubblicazioni online al di fuori della disciplina invece prevista dall'or-
dinamento italiano per le pubblicazioni a stampa 27. A tal fine si era,

25 Tribunale di Napoli, sentenza 8 agosto 1997, in Giustizia Civile, 1998, 1, p. 259 con
nota di L. Albertini, Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza siste-
ma e equiparabilità alle pubblicazioni a stampa. Di fronte all'affermazione del giudice va
sottolineato, però, che pare più opportuno paragonare il singolo sito ad un organo di
stampa, non invece la Rete. Dello stesso avviso lo stesso L. Albertini, cit. Una preceden-
te pronuncia dello stesso Tribunale, invece, subordinava la registrazione della rivista online
della sua contemporanea ed ulteriore pubblicazione su carta, escludendo la diretta applica-
bilità della legge 47/48 sulla stampa alle pubblicazioni realizzate esclusivamente mediante
le moderne tecnologie telematiche. Secondo il giudice, semmai, si sarebbe dovuto invocare
l'applicazione analogica della norma, facendo valere il criterio sostanziale della diffusione
delle notizie piuttosto che quello strumentale legato al sistema di veicolazione delle stesse.


27 A questi si sono da sempre contrapposti coloro che ritengono che le peculiarità del
sistema elettronico di pubblicazione escludano l'estensione a questo della normativa sulla
stampa. Per la verità, va sottolineato che, pur in presenza di caratteri specifici

però, reso necessario indicare se l'equiparazione fra la forma stampata
e quella digitale doveva essere ottenuta attraverso il ricorso in via ana-
logica alla normativa sulla stampa o con la sua applicazione diretta 28.

L'approvazione della legge 62/01 sembra confermare questa lettu-
ra in quanto viene sancita l'influinenzia del supporto e dello stru-
mento di diffusione di prodotti destinati alla pubblicazione, privile-
giando l'aspetto della finalità della diffusione al pubblico di informa-
zioni. In particolare, la definizione di prodotto editoriale introdotta
dall'articolo 1 sembra affermare definitivamente l'equiparazione fra
la forma stampata e la forma elettronica di pubblicazione. Tuttavia,
il provvedimento si presta a diverse interpretazioni ed è oggetto di
numerose critiche, specialmente da parte degli operatori della Rete.
Ciò che doveva portare chiarezza e aprire una stagione di regola-
mentazione del settore editoriale più attenta alle situazioni aperte
dallo sviluppo tecnologico si sta rivelando una fonte di confusione e
di incomprensioni fra i vari soggetti coinvolti.

Al centro del dibattito è la definizione di prodotto editoriale, o
gli quali fra le innumerevoli tipologie di fonti di informazione esistenti sul web possa o debba rientrarvi.

Come anticipato, viene definito prodotto editoriale, “ai fini della
presente legge”, quello realizzato su qualsiasi supporto (cartaceo o
informatico) destinato alla pubblicazione o diffusione di informazioni al
pubblico attraverso ogni strumento, anche elettronico. Assumendo
che debbano intendersi per informazione non solo le pubblicazioni su
argomenti di attualità ma anche quelle in campi specialistici e tecnici,
rimane da chiarire la portata della definizione stessa. L'interpretazione
restrettiva dell'inciso “ai fini della presente legge” comporterebbe il
dell'editoria digitale, le soluzioni pratiche adottabili nei due settori tendono ad essere le
stesse, come del resto le principali problematiche giuridiche.

28 Tra gli altri, sostiene la tesi dell'applicazione diretta R. Catalano, Il regime giuridico
della stampa elettronica e dei siti Internet, in Diritto e Giurisprudenza, 1997, p. 194; sulla posizione
del ricorso in via analogica alla normativa sulla stampa sono L. Albertini, cit. e F.
Antonelli e M. Montini, Commento a tribunale di Napoli 18 marzo 1997, in Diritto industriale,
limitare l'applicazione della nuova definizione al solo ambito della legge stessa, dedicata in larga parte all'introduzione di nuovi incentivi all'editoria. La nuova definizione di prodotto editoriale verrebbe così in rilievo solo quando un'impresa editrice, operante anche in ambiente digitale, volesse chiedere l'accesso ad una delle forme di finanziamento e di incentivo introdotte con la legge 62/01. L'oggetto della produzione editoriale verrebbe caratterizzato in modo tanto inciso solo funzionalmente alla fruibilità di incentivi economici, mentre manterrebbe le caratteristiche tradizionalmente attribuitegli dalla legge sotto tutti gli altri profili giuridicamente rilevanti nel sistema.

Una simile lettura non ci sembra condivisibile perché in contrasstopo con quelli articoli che invece stabiliscono un chiaro collegamento con la normativa sulla stampa, imponendo l'applicazione della nuova definizione di prodotto editoriale a quella disciplina o, dall'opposto punto di vista, estendendo di fatto la normativa sulla stampa alle pubblicazioni elettroniche.

Va comunque ricordato che alcuni esponenti delle Autorità che hanno partecipato alla stesura del testo della legge 62/01 o che sono chiamate a darle attuazione si sono espresi in favore di questa interpretazione (in questo senso si esprime subito l'allora sottosegretario all'Editoria V. Chiti). Questo perché all'approvazione della legge molti operatori di Internet e gestori di siti Web hanno manifestato, anche con toni piuttosto acerbi, la propria contrarietà ad un'interpretazione più generale della norma. Loro opinione è che non limitare la portata della nuova definizione di prodotto editoriale al funzionamento della legge 62/01 significa costringere centinaia di siti Web, che in modo amatoriale fanno informazione in Rete, a registrarsi e pertanto a nominare un direttore responsabile, chiedere l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, dei pubblicisti o nell'Elenco speciale (cosa che già di per sé risulta inaccessibile a molti), ed affrontare i costi della registrazione. Il loro punto di vista privilegia l'aspetto di libertà e di condivisione delle risorse che hanno da sempre caratterizzato lo scambio di informazioni in Internet e considera inaccettabile l'equiparazione delle forme tradizionali di diffusione dell'informazione a quelle affermatisi sulla Rete. È stato anche invo-
3.2.2. Definizione e disciplina del prodotto editoriale

I “ponti” lanciati dal legislatore verso la normativa sulla stampa sono essenzialmente gli articoli 1 (definizioni e disciplina del prodotto editoriale) e 16 (semplificazioni).

Fissando la disciplina del prodotto editoriale, il terzo comma dell'articolo 1 impone che a questo vengano associate le disposizioni della legge 47/48 relative alle indicazioni da apporre obbligatoriamente sugli stampati (articolo 2, legge 47/48). Si stabilisce così che il prodotto editoriale, quindi anche una rivista elettronica oppure un e-book, debba riportare tutte quelle informazioni che permettono di identificare ogni stampato.

Con questa prescrizione il legislatore ha voluto rendere possibile risalire ai soggetti che nel nostro ordinamento vengono considerati responsabili delle pubblicazioni anche nei casi in cui queste vengano diffuse non a mezzo della stampa ma in formato elettronico. Così, il sito Web che riporta notizie di attualità, magari proponendosi come un vero e proprio quotidiano online, deve indicare i soggetti responsabili di tutto ciò che viene pubblicato sul sito rendendo più trasparente il servizio e più semplice per gli utenti esercitare eventualmente la propria tutela, prima certamente più difficoltosa dovendosi procedere preliminarmente all'accreditamento dei responsabili.

L'articolo 1, terzo comma, poi, per il prodotto editoriale caratterizzato da una testata e da diffusione periodica regolare prevede l'adempimento di altri obblighi specifici dell'editoria a stampa. Viene, infatti, richiamato l'articolo 5 della legge 47/48 che impone a qualsiasi quotidiano o periodico per la pubblicazione la previa registrazione presso la cancelleria del tribunale e stabilisce i relativi adempimenti. Indirettamente, vengono così estesi alla nuova disciplina del prodotto editoriale anche altre disposizioni della legge sulla stampa (articolo 3 relativo al direttore responsabile ed articolo 4 relativo al proprietario del quotidiano o del periodico). In sostanza, il quotidiano od il periodico, anche a contenuto specialistico, che viene pubblicato elettronicamente, è soggetto all'obbligo di registrazione della testata e deve quindi soddisfare i requisiti posti dalla legge 47/48 a tal fine. Occorrerà, pertanto, indicare il proprietario e nominare il direttore o vice direttore responsabile, e provvedere alla sua iscrizione nell'Albo dei giornalisti professionisti, o in quello dei pubblicisti oppure nell'Elenco speciale allegato al primo.

A conclusione di quanto detto, va notato che il primo collegamento stabilito dal legislatore fra la legge 62/01 e la numero 47 del 1948 comporta che le disposizioni di quest'ultima aventi carattere generale vengono direttamente o indirettamente estese all'editoria elettronica. E tutte le altre che completano la legge sulla stampa saranno di conseguenza applicate alle pubblicazioni elettroniche in quanto indicanti specificazioni o mutamenti nelle prime ed il loro regime giuridico.

Una volta riconosciuta l'applicabilità della legge sulla stampa nel suo complesso alla nuova definizione di prodotto editoriale, è auspicabile che anche gli altri provvedimenti normativi che insieme alla legge 47/48 dicono il regime giuridico dell'editoria a stampa vengano estesi all'editoria digitale, almeno nelle parti che ad essa si adattano. Del resto, è impensabile che un settore così sviluppato rimanga al di fuori di una adeguata regolazione. Così come non sembra corretto che tale regolazione debba essere sempre pensata come specifica e di-


30 La mancata iscrizione presso la cancelleria del tribunale di una testata invece soggetta all'obbligo di registrazione configura il reato di stampa clandestina di cui all'articolo 16 della legge 47/48.
31 L'iscrizione nell'Elenco speciale allegato all'Albo dei giornalisti professionisti è prevista quando il periodico che si vuole registrare ha carattere specialistico e tecnico e non di attualità, per cui l'appartenenza all'Albo professionale dei giornalisti sarebbe requisito eccezivamente rigido e neppure corrispondente ad una reale esigenza di controllo.
versa rispetto a quella già in vigore. Siamo infatti convinti che le
situazioni giuridiche prodotte dalla diffusione delle nuove tecnologie,
nel settore dell'editoria elettronica come in qualsiasi altro campo in
cui queste si sono affermate, possano e debbano essere ricondotte al
regime pensato dal legislatore per la materia in questione oltre che alle
regole generali dell'ordinamento. Per quelle caratteristiche peculiari,
poi, che contraddistinguono queste nuove situazioni giuridiche rima-
ze comunque possibile predisporre specifici provvedimenti normativi
che andranno così ad integrare quelli tradizionali e generali.

3.2.3. L'iscrizione presso il registro degli Operatori di Comunicazione e l'iscrizione
presso la Cancelleria del Tribunale

Alle stesse conclusioni ci porta anche l'analisi del secondo collega-
mento che il legislatore ha voluto stabilire con la normativa sulle
editorie. L'articolo 16 della legge 62/01 chiarisce quali categorie di
soggetti sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori di
Comunicazione – ROC – oltre che a quella presso la cancelleria del
tribunale. Il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della
legge 62/01 con l'articolo 2 della legge 249/97 e con il suo regolamen-
to di attuazione (vedi nota precedente) non è di immediata compren-
sione. L'articolo 16, infatti, sembra considerare l'iscrizione in uno dei
registri alternativi all'iscrizione nell'altro, in quanto afferma che i
soggetti obbligati all'iscrizione nel ROC sulla base della legge 249/97
sono esentati dall'iscrizione presso la cancelleria del tribunale ex ar-
ticolo 5 della legge 47/48. Questa distinzione probabilmente è frutto
della scelta (non corretta) di inserire l'editoria elettronica fra le attività
delle imprese fornitrice di servizi telematici e di telecomunicazioni che
secondo l'articolo 2 della legge 249/97 sono tenute all'iscrizione nel
ROC, senza riconoscere la valenza di attività di contenuto.

Tuttavia, tale distinzione è stata di fatto superata dalla definizione
di prodotto editoriale di cui all'articolo 1 della legge 62/01 che, sta-
bilendo l'influenza della forma di diffusione dell'informazione,
sancisce l'equiparazione fra l'editoria cartacea e quella elettronica. Su
questa base, bisogna concludere che le due forme di espressione del
prodotto editoriale debbano soggiacere alle medesime regole per la
pubblicazione (iscrizione presso la cancelleria del tribunale), rispon-
dendo invece ad un regime diverso (iscrizione nel ROC) i soggetti
fornitori di servizi telematici e di telecomunicazioni. In campo edi-
toriale, quindi, i periodici elettronici sono comunque obbligati alla
registrazione presso il tribunale; sono altresì soggetti alla registra-
nel ROC quelli da cui si prevede di conseguire ricavi.

Del resto, i due registri non possono darsi equivalenti, soprattutto
negli effetti giuridici prodotti, anche se entrambi costituiscono con-
dizione preliminare per la pubblicazione. La registrazione presso il
tribunale, infatti, ha per oggetto la pubblicazione e viene richiesta
dal proprietario oppure dal direttore o vice direttore responsabile (se
lo stesso soggetto è proprietario di più testate deve registrarsi una
per una); in questo caso è necessaria la figura del direttore responsa-
bile, iscritto all'Albo professionale dei giornalisti, o dei pubblicitari
o ancora nell'Elenco speciale citato in precedenza; il tribunale svolge
un controllo sulla regolarità dei documenti presentati o ordina
l'iscrizione, cui consegue l'attribuzione di un particolare status giuri-
dico al direttore responsabile e alla pubblicazione stessa nei confron-
ti della legge penale; la mancata iscrizione configura il reato di stam-
pa clandestina con le conseguenze precedentemente illustrate.

Ai sensi della legge 249/97, invece, la registrazione nel ROC ha per
oggetto l'impresa o il soggetto che edita la pubblicazione, indipendem-
temente dal numero di testate pubblicate da questo; non è richiesta
la figura del direttore responsabile; non viene esercitato il controllo sulla
regolarità dei documenti presentati (gli stessi richiesti dalla legge 47/48)
e non si acquisisce lo status giuridico di "stampa" nei confronti della
normativa collegata alla legge 249/97, in particolare per i risvolti penali-
istici; infine, la mancata iscrizione non determina conseguenze penali.

32 Il ROC è stato introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della
legge 249/97, istituita dall'Autorità garante delle comunicazioni - AGCOM, e il suo effettivi-
vo funzionamento è regolato dal Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del regi-
stro degli operatori di comunicaio, adottato con Delibera n. 236/01/CONS
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in G.U. 30 maggio 2001 n. 150.
ma comporta la registrazione d'ufficio da parte dell'AGCOM e la con
minazione di una semplice sanzione amministrativa.

3.2.4. Alcune conseguenze dell'estensione della normativa sulla stampa all'editoria
ellettronica

Dopo aver affermato che l'editoria elettronica è oggi, finalmente, soggetta a regolamentazione (quella pensata per la stampa), occorre verificare come vengono interessate dalla nuova disciplina le situazioni giuridiche dei soggetti che a vario titolo operano nel settore.

Di certo, nella nuova situazione determinata dal legislatore è migliore la posizione dei fruitori delle pubblicazioni elettroniche e digitali. Sia come utente passivo dell'informazione sia come possibile danneggiato dall'informazione stessa, il fruitore dell'editoria elettronica ha oggi maggiori garanzie di tutela. In generale, una prima forma di tutela per gli utenti dell'informazione elettronica è rappresentata dagli obblighi di inserirsi in ogni pubblicazione determinate informazioni e della registrazione presso il tribunale di qualsiasi testata periodica, formalità che consentono quei controlli, normali per gli stampati, cui invece l'informazione elettronica sfuggiva.

Oltre all'esercizio del controllo, i due obblighi citati comportano anche la riconducibilità ai soggetti responsabili delle pubblicazioni elettroniche di specifiche posizioni giuridiche, sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale. Qualora si configuri un reato, commesso a mezzo stampa, il proprietario e l'editore della pubblicazione devono essere considerati civilmente responsabili per eventuali danni subiti da uno o più utenti e rispondono in solido con l'autore o gli autori del reato; il danneggiato, pertanto, può intraprendere azioni civili per esercitare il proprio diritto.

In base al principio della personalità della responsabilità penale, invece, tali soggetti rispondono penalmente solo dei reati da loro direttamente commessi (la legge 47/48 ne introduce alcuni specifici per le pubblicazioni, che corrispondono agli obblighi introdotti dallo stesso provvedimento a carico dei responsabili della pubblicazione); così, se ve ne sono i presupposti, il danneggiato può costituirsi parte

civile nel procedimento penale a carico del responsabile per affermare la propria richiesta. Anche l'effetto dissuasivo delle sanzioni penalì conseguenti alla commissione di uno dei reati suddetti indirettamente può tutelare i fruitori delle pubblicazioni elettroniche, in quanto può rappresentare un deterrente al compiere il reato.

La posizione dell'autore che decide di utilizzare la pubblicazione elettronica per diffondere al pubblico la propria opera intellettuale, invece, non cambia di molto rispetto alla situazione precedente all'estensione della normativa sulla stampa all'editoria elettronica. Questo perché funzione principale della normativa sulla stampa, ed in particolare dei controlli da questa imposti alle pubblicazioni, è quella di garantire i fruitori del prodotto editoriale. Il contenuto delle pubblicazioni non rileva se non come forma di espressione del lavoro intellettuale, ed in quanto tale meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Anzi, la ricca normativa che garantisce la protezione dell'opera dell'ingegno si applica a questo indipendentemente dalla sua divulgazione, essendo presupposto per la tutela solo la creazione.

Per in mancanza di ricadute dirette sulla posizione giuridica dell'autore, l'applicazione della disciplina sulla stampa all'editoria elettronica è comunque rilevante per stabilire il quadro normativo

\[1\] In questo senso, non va sottovalutato neppure l'effetto dissuasivo rappresentato dalle conseguenze economiche della responsabilità civile in solido con l'autore del reato commesso a mezzo stampa.

\[3\] Tranne ovviamente il caso in cui rappresenta la commissione di un reato.

\[35\] Un riepilogo anche molto sintetico della normativa citata non appare opportuno, essendo questa composta da numerosi provvedimenti sovranazionali e nazionali, tutti estremamente interessanti per ricostruire l'evoluzione della disciplina in relazione alle mutate situazioni storiche. Basta in questa sede ricordare che il provvedimento che ha avviato questo processo sul piano internazionale è la Convenzione di Berna del 1861, negli anni integrate da numerosi altri accordi internazionali, mentre sul piano interno è in vigore la legge n. 633 del 1941 fortemente modificata negli ultimi anni dall'intervento in materia del legislatore comunitario.

\[36\] Anche se solo al momento della sua diffusione al pubblico sono efficacemente esercitabili quei diritti di sfruttamento economico riconosciuti all'autore a fianco dei diritti morali sull'opera.
in cui l’autore si trova ad agire per diffondere la propria creazione. Nella stessa legge sul diritto d’autore\(^\text{37}\) ci sono alcuni passaggi che stabiliscono regole per la pubblicazione delle opere. Il primo è rappresentato dagli articoli da 118 a 135, che regolano i rapporti fra l’autore e l’editore per l’edizione. Il secondo è costituito dagli articoli da 103 a 106 che impongono all’autore e all’editore l’obbligo di deposito delle opere da pubblicare, creando a tal fine dei Registri dove iscrivere le opere suddette.

Rimandando l’approfondimento della disciplina di tali contratti ad un prossimo contributo, è sufficiente in questa sede sottolineare la relazione fra le due normative. Il contratto di edizione rappresenta infatti quell’accordo fra privati che, iniziando il processo di pubblicazione, sta alla base del sistema editoriale, a sua volta regolato dalla normativa precedentemente illustrata. Si attiva così, nel particolare settore dell’editoria elettronica, quel complesso meccanismo di attività e di relazioni fra soggetti descritto nei primi paragrafi.

L’obbligo del deposito legale delle opere pubblicate, imposto dall’articolo 103 e seguenti, rappresenta un altro momento di interrelazione fra le due normative ma, differenziamente da quanto affermato per i contratti, non è applicabile immediatamente alle pubblicazioni effettuate solo in via telematica. Pertanto, la stagione normativa, avviata dal legislatore sui temi collegati all’editoria elettronica con la legge 62/01, sembra continuare con il disegno di legge sul deposito legale dei documenti elettronici attualmente all’esame del Parlamento\(^\text{38}\).

Trattandosi di un argomento particolarmente interessante per capire i prossimi sviluppi della disciplina dell’editoria elettronica, appare utile dedicare uno specifico spazio al suo approfondimento.

3.3. Il deposito legale dei documenti elettronici

L’obbligo per l’editore e/o l’autore di qualsiasi tipo di documento destinato alla pubblicazione di depositarne una o più copie presso una pubblica istituzione a ciò preposta è ormai un meccanismo legale accettato in tutti i paesi. Questa pratica nasce per assicurare la creazione di una collezione di tutte le pubblicazioni nazionali e permette la compilazione di una bibliografia nazionale\(^\text{39}\).

Accade spesso che le disposizioni relative al deposito legale delle opere intellettuali siano collegate a quelle sul diritto d’autore. Così è nel nostro Paese, dove la legge sul diritto d’autore stabilisce che le opere protette\(^\text{40}\) ai sensi della stessa legge devono essere iscritte nel Registro pubblico generale delle opere protette, oppure nel Registro pubblico speciale delle opere cinematografiche o ancora nel Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore.

Nel nostro ordinamento l’obbligo ricade sull’autore dell’opera protetta e fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera, della sua pubblicazione nonché della paternità. L’omissione del deposito non comporta pertanto conseguenze in merito alla tutela del diritto d’autore sull’opera non iscritta nell’apposito registro; l’acquisto e l’esercizio di questo sulle opere protette è indipendente dal deposito. Al contrario, i diritti connessi al diritto d’autore non sono acquistati né esercitabili se l’opera non viene depositata.

Tali disposizioni non riguardano le pubblicazioni elettroniche; questa importante forma di espressione e di diffusione del lavoro intellettuale viene pertanto esclusa dal patrimonio culturale salvaguardato dal deposito legale e risulta, fra l’altro, esposta a maggiori rischi.

\(^{37}\) In quest’ottica tutte le pubblicazioni elettroniche, sia on line che off line, dovrebbero essere soggette al deposito legale, anche in considerazione del fatto che ormai moltissime opere, espressione del lavoro intellettuale, sono oggi disponibili in formato cartaceo elettronico o anche solo in formato elettronico.


\(^{40}\) Diverso regime è previsto per le opere fotografiche, escluse dall’obbligo di deposito secondo l’articolo 105, e per i programmi per elaboratore, per l’iscrizione nel Registro è solo facoltativo.
dal punto di vista della protezione del diritto d’autore\textsuperscript{41}. L’evidente mancanza dovrebbe essere colmata con l’approvazione del citato disegno di legge sul deposito legale.

Occorre sottolineare, per prima cosa, che questo provvedimento non è direttamente volto a modificare gli articoli in materia contenuti nella legge sul diritto d’autore\textsuperscript{42}, ma sembra finalizzato alla creazione di una specifica disciplina del deposito legale che tenga conto delle nuove forme di espressione e di diffusione delle opere intellettuali. Inoltre, obiettivo della proposta è la creazione di un sistema integrato di biblioteche pubbliche, nazionali e regionali, che permetta la più ampia diffusione dei servizi bibliografici. Riteniamo, inoltre, possibile immaginare un ulteriore sviluppo di questa rete di biblioteche, in cui tali istituti abbiano anche funzioni ulteriori rispetto ai tradizionali servizi bibliotecari e acquistino un ruolo attivo nel processo produttivo dell’editoria elettronica\textsuperscript{43}.

Tra le finalità della legge, oltre alla conservazione della memoria della cultura e della vita sociale del Paese, sono citate la produzione e diffusione di servizi bibliografici nazionali, la consultazione e la disponibilità delle opere, e la documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Secondo la proposta, oggetto del deposito obbligatorio sono tutti i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, prodotti totalmente o parzialmente sul nostro territorio e pubblicamente diffusi. Rispetto alla definizione dell’articolo 103 della legge 633/41, gli unici elementi di novità sono il ricorso al termine “documento”, più generico di quello di opera, e la precisazione che è indifferenti il processo tecnico di produzione, diffusione o edizione utilizzato (è così possibile farvi rientrare i nuovi generi di pubblicazioni e di opere). L’articolo 4, poi, chiarisce cosa debba intendersi per documento, definendo meglio l’ambito di applicazione del provvedimento. L’articolo riporta un elenco di categorie di documenti soggetti al deposito legale\textsuperscript{44}. Se tale forma verrà mantenuta, dovremo chiederci quale valore attribuire all’elenco. L’articolo seguente, diffatti, attribuisce alla Commissione per il deposito legale, istituita dall’articolo 10 proprio con funzioni di specificazione delle opere soggette al deposito, la facoltà di escludere dall’obbligo documenti anche appartenenti ad una delle categorie citate nell’articolo 4. Peraltro, il lavoro della Commissione risulterà importante specialmente riguardo alle ultime due categorie di documenti citate nell’elenco (documenti diffusi su supporto informatico e documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nei punti precedenti), che si prestano ad interpretazioni piuttosto ampie.

\textsuperscript{41} La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in attesa di specifici interventi normativi, sta sperimentando una forma di deposito volontario per le pubblicazioni elettroniche. Recentemente questo istituto ha concluso una convenzione con la Firenze University Press, editore elettronico del corpo accademico fiorentino; gli autori che decidono di pubblicare le proprie opere attraverso la Firenze University Press accettano di depositarne una copia elettronica presso la Biblioteca Nazionale, partecipando alla creazione del patrimonio culturale del Paese ma anche ottenendo una sorta di certificazione della propria opere e del momento della sua pubblicazione. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze partecipa anche al progetto EDEN (Editoria Elettronica Nazionale) riguardante il deposito ed il trattamento bibliotecario e conservativo delle pubblicazioni elettroniche, ed al progetto DAFNE citato nell’ambito di quest’ultimo, in particolare, è prevista l’istituzione dell’Agenzia per la gestione dei diritti e per il deposito dei documenti elettronici. Il sito Web della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è consultabile all’indirizzo http://www.bncf.firenze.sbn.it; quello della Firenze University Press è consultabile all’indirizzo http://fepress.unifi.it/. La convenzione stipulata fra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Firenze University Press è consultabile all’indirizzo http://fepress.unifi.it/accordo.htm; informazioni sul progetto EDEN si trovano alla pagina http://www.bncf.firenze.sbn.it/progetti/Eden/home.htm.

\textsuperscript{42} Anche se comunque questo sarà l’effetto prodotto.

\textsuperscript{43} Si veda quanto detto a proposito del ruolo delle Biblioteche nel primo paragrafo.

\textsuperscript{44} L’articolo 4 recita: “Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampe, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro della cinematografia, soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 23 della legge 1213/65, programmi radio e televisivi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla Commissione di cui all’art. 10, documenti diffusi su supporto informatico, documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nei punti precedenti.”
Il disegno di legge introduce nuovi soggetti obbligati al deposito rispetto alla legge 633/4145 e pone il limite temporale pari a quindici giorni per adempiere46.

Regole molto dettagliate sono introdotte poi riguardo al numero di copie da depositare ed agli istituti cui questi vanno consegnate, condizioni che variano a seconda del tipo di documento47. A questo proposito vengono citati l'Istituto nazionale per la grafica, la Discoteca di Stato, la Cineteca nazionale ed il Centro sperimentale di cinematografia.

L'articolo 8 della proposta prevede anche l'obbligo di deposito presso la Biblioteca centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, non si tratta però di un obbligo generale, in quanto interessa solo i documenti richiesti dalla stessa Biblioteca centrale.

Per le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano la proposta stabilisce, invece, il deposito obbligatorio presso le Biblioteche del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; le regioni e le province autonome devono depositarne una copia anche presso la biblioteca del Consiglio regionale.

La previsione più interessante, però, riguarda l'obbligo di deposito presso ben tre biblioteche pubbliche (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, una biblioteca regionale da individuare). Si crea così una rete fra i cataloghi degli Istituti bibliotecari che permetterà la crescita di importanti servizi all'utenza quali il prestito interbibliotecario, il Document Delivery ed il Document Supply. Questo sistema integrato potrebbe anche rappresentare la base per lo sviluppo di altro genere di servizi, con particolare riferimento al ruolo che le biblioteche stanno assumendo nell'editoria digitale.

Ci sembra interessante in particolare la possibilità che le biblioteche collegate in questo sistema integrato assumano il ruolo di editore elettronico, introducendo i servizi di consultazione online (a pagamento) o di print on demand delle pubblicazioni elettroniche depositate presso di loro.

Considerando che si è affermata l'esigenza di convertire in formato elettronico anche le opere del passato realizzate su carta, riconoscere tale ruolo al sistema integrato comporterebbe la nascita una vera e propria biblioteca/meridiana nazionale presso cui l'utenza può reperire ed acquistare ogni genere di documento pubblicato in Italia fino ad oggi. L'ampia e la varietà del materiale disponibile si deduce da vari dati. Prima di tutto, le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma metterebbero così a disposizione il proprio catalogo in cui sono contenute tutte le opere pubblicate in Italia. A questa già enorme disponibilità si aggiungono quelle delle biblioteche regionali, dove è disponibile anche tutta la produzione editoriale sul piano locale. Inoltre, la proposta indica numerose categorie di opere soggette all'obbligo di deposito proprio presso questi Istituti: oltre a libri, opuscoli e periodici, sono citate le carte geografiche e topografiche, gli atlanti, i manifesti, la musica a stampa, le microforme e i citati documenti diffusi su supporti informatici.

Infine, la proposta introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza di violazioni degli obblighi così stabiliti.

Concludendo, riteniamo che il disegno di legge che modifica le regole del deposito legale debba essere valutato positivamente. Esso
rappresenta un primo importante intervento di completamento della normativa sull’editoria elettronica, e sembra effettivamente porre rimedio all’esclusione dei documenti elettronici dal deposito legale. Le previsioni che di fatto creano il sistema bibliotecario integrato. Anzi, queste potrebbero costituire la base per nuovi sviluppi del sistema editoriale accrescendo il ruolo e l’importanza delle biblioteche nel sistema, sia sotto il profilo della creazione di un grande catalogo digitale universale, sia per la possibilità di incrementare i servizi all’utenza fino all’acquisto in linea dei documenti di interesse.

Tuttavia, per verificare gli effetti prodotti sul sistema editoriale elettronico occorre attendere l’approvazione della proposta e il suo regolamento di attuazione, cui sono rimandate ulteriori specificazioni per il funzionamento della disciplina.

4. CONCLUSIONI

Nel corso di questo contributo si è tentato di evidenziare la recente evoluzione nella disciplina dell’editoria elettronica. Fino a pochi mesi fa questo importante settore di attività non era soggetto a nessuna regolamentazione, ed era pertanto necessario il ricorso all’applicazione in via analogica delle norme sulla stampa. Oggi, il legislatore ha stabilito un preciso collegamento fra la nuova definizione di prodotto editoriale, comprensivo delle pubblicazioni elettroniche, e la normativa sulla stampa, determinando l’estensione di questa all’editoria elettronica.

Si realizza così l’applicazione di norme pensate in momenti storici molto diversi a situazioni non prevedibili prima della grande diffusione delle nuove tecnologie. Questo quadro normativo verrà ulteriormente precisato da provvedimenti, attualmente all’esame del Parlamento, che interessano alcuni degli aspetti specifici della diffusione di prodotti editoriali in formato elettronico e digitale.

L’integrazione fra norme preesistenti e nuove disposizioni a carattere specifico rappresenta secondo noi un buon rimedio al precedente vuoto normativo. Il ricorso all’insieme delle disposizioni sulla stampa, difatti, permette di svolgere anche sulle informazioni diffuse in formato diverso dal cartaceo quei controlli pensati per garantire e tutelare l’utente. Del resto, non è pensabile che i produttori e diffusori di prodotti editoriali elettronici, specialmente se on line, sfuggano ad ogni regolamentazione invocando la libertà è lo spirito di condizione che ha sempre caratterizzato la Rete. Chi diffonde informazione, anche di tipo tecnico, svolge anche una funzione “istituzionale” che necessariamente deve essere disciplinata.

Certamente, occorre integrare e completare la normativa di base con alcuni provvedimenti a contenuto specifico, rispondenti alle problematiche aperte dalle nuove tecnologie. Il legislatore sembra interessato ad avviare questo processo, come dimostra il disegno di legge sul deposito legale dei documenti (anche elettronici). In ogni caso, siamo certi che seguiranno anche interventi comunitari in tal senso, dal momento che la Commissione ha da qualche anno posto la società dell’informazione al centro della propria agenda.

5. NOTA BIBLIOGRAFICA


Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria. Direzione editoria, Rapporto sulla situazione dell’editoria elettronica in Italia: la situazione e la realizzazione della competizione, Roma, 2000.


